Legge regionale 10 novembre 2026, n. 30

Disposizioni in materia di trasporto di cadavere. Modifiche alla l.r. 18/2007.

(Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 13.11.2026)

INDICE

PREAMBOLO
Art. 1 Finalità e definizioni. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 18/2007
Art. 2 Trasporto di cadavere. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 18/2007
Art. 3 Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri);

Considerato quanto segue:

1. con la l.r. 18/2007 la Regione Toscana ha disciplinato il trasporto di salme e cadaveri in coerenza con quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), che stabilisce, tra l’altro, procedure igienico-sanitarie e amministrative;

2. il d.p.r. 285/1990, all'articolo 29, disciplina specificamente il trasporto internazionale di cadaveri da o per paesi che non hanno aderito ad accordi internazionali specifici come la Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri, stipulata in Berlino il 10 febbraio 1937, e prevede al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 29, la certificazione della azienda unità sanitaria locale attestante le caratteristiche tecniche dei materiali delle casse di cui all'articolo 30 dello stesso d.p.r. 285/1990;

3. in coerenza coi principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale nella materia in oggetto, fermo restando il rispetto dei più elevati livelli di tutela igienico sanitaria, è opportuno, per semplificare il procedimento e ridurre i tempi di estradizione, sostituire la certificazione prevista dall’articolo 29 del d.p.r. 285/1990 con una attestazione di garanzia fornita dall’impresa che effettua il trasporto comprovante l’idoneità della cassa ed il rispetto degli adempimenti prescritti dall’articolo 30 del medesimo d.p.r. 285/1990;

4. le autorità preposte alla vigilanza igienico-sanitaria condividono il ricorso all’attestazione di garanzia della rispondenza della cassa ai requisiti indicati dal d.p.r. 285/1990, come strumento di semplificazione e, al contempo, di gestione e controllo efficace dei requisiti costruttivi, di chiusura ermetica e di materiale richiesti dallo stesso regolamento di polizia mortuaria;

Approva la presente legge

Art. 1
Finalità e definizioni. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 18/2007

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri), le parole: “ all'interno del territorio della Regione Toscana, ” sono soppresse.

Art. 2
Trasporto di cadavere. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 18/2007

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 18/2007 è aggiunto il seguente:

“ 7 bis. Per l’estradizione del cadavere verso stati non aderenti alla Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri, stipulata in Berlino il 10 febbraio 1937, il certificato di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b), del d.p.r. 285/1990 è sostituito da una attestazione di garanzia fornita dall’impresa che effettua il trasporto comprovante l’idoneità della cassa ed il rispetto degli adempimenti prescritti dall’articolo 30 dello stesso d.p.r. 285/1990. ”.

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e alla stessa si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.